

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti undici membri:

a) il Rettore, con funzioni di Presidente;

b) quattro componenti professionalmente attivi non appartenenti ai ruoli dell'Università di Bari a decorrere da tre (cinque) anni precedenti alla nomina e per tutta la durata del mandato, diversi dai rappresentanti degli studenti iscritti all'Ateneo medesimo;

c) quattro componenti nominati nell'ambito del personale di ruolo (docente e tecnicoamministrativo*) dell'Università degli studi di Bari;

d) due studenti eletti tra coloro che, alla data dell'elezione, risultano iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università degli studi di Bari (a chi compete l'elettorato attivo? Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell'università degli studi di Bari?).

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) sono scelti tra personalità italiane o straniere in possesso (di ampia conoscenza del sistema universitario italiano, abbiano una qualificazione scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche od organizzazioni private di alto rilievo istituzionale, culturale, economico.)

di una comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, maturata attraverso l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo, presso società, istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di primaria importanza, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

Si applicano le incompatibilità stabilite dall'art. 2, comma 1, lett. s) l. 240/2010.

3. I membri del Consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli (da scegliere tra il personale docente e tecnico amministrativo*) dell'Università di Bari sono designati a seguito di una procedura pubblica di selezione indetta dal Rettore con la pubblicazione di un apposito bando in risposta al quale gli interessati presentano le proprie candidature corredate del curriculum scientifico e professionale. Nel bando, pubblicato sul sito dell'Università, sono esplicitati i requisiti e le incompatibilità, in conformità al comma 3 del presente articolo, ed i criteri di valutazione; in esso deve essere previsto che il personale docente in regime di tempo definito si impegni ad optare per il regime a tempo pieno in caso di designazione. Non possono partecipare alla selezione i docenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 14, l. 240/2010 e che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

4. Il Senato accademico, senza la partecipazione del Rettore (e dei rappresentanti degli studenti), individua (per gli interni) un numero di candidature doppio (triplo) rispetto al numero di componenti del Consiglio da designare e lo sottopone alla scelta di un Comitato tecnico formato dal Rettore, dal Presidente del Nucleo di valutazione, dal presidente del Collegio dei revisori dei conti, dal Garante del Codice dei comportamenti e dal Garante degli studenti. Il Comitato tecnico procede alla scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione che vengono nominati con decreto del Rettore.

La selezione del Senato e la successiva scelta del Comitato tecnico devono, per quanto possibile, garantire la presenza nel Consiglio di un componente per ogni categoria di docenza e per il personale tecnicoamministrativo. (Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici ed ove possibile il rispetto del criterio della categoria di appartenenza).

5. I membri del Consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Università di Bari sono designati a seguito di una procedura pubblica di selezione indetta dal Rettore con la pubblicazione di un apposito bando in risposta al quale gli interessati presentano le proprie candidature corredate del curriculum scientifico e professionale. Nel bando, pubblicato sul sito dell'Università e su quello del MIUR, sono esplicitati i requisiti e le incompatibilità, in conformità al comma 3 del presente articolo, le possibili situazioni di conflitto di interessi con l'Università di Bari ed i criteri di valutazione.

6. Il Comitato tecnico di cui al n. 4 del presente articolo individua un numero di candidature triplo (doppio) rispetto al numero dei componenti del Consiglio da nominare e lo sottopone alla scelta del Senato accademico; qualora non vi sia un numero sufficiente di candidature, si rinnova il bando. Il Senato accademico, senza la partecipazione del Rettore, designa i componenti del Consiglio di amministrazione che vengono nominati con decreto del Rettore.

7. Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi durano in carica quattro anni solari; i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi durano in carica due anni solari. Il mandato non è in alcun caso rinnovabile.

9. I componenti del Consiglio che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza o che risultino assenti non giustificati per più di (tre)... sedute decadono dalla carica.

10. In caso di decadenza o di altra causa di cessazione anticipata, si provvede alla sostituzione a seguito di pertinente procedura di designazione tra quelle disciplinate nei commi precedenti.

11. In caso di anticipata cessazione del Rettore e durante il periodo di reggenza del Prorettore vicario, il Consiglio di Amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.

*Formulazione alternativa volta a non escludere, in prospettiva, la possibilità di candidature di ricercatori a tempo determinato

Note:

- La riproposizione del bando per gli esterni mi sembra poco percorribile, lo è di più per gli interni;
- La Commissione tecnica la definirei prima di citarla nel punto 4 e al successivo punto 6
- Alla commissione assegnerei il compito della definizione degli avvisi pubblici e dei criteri di valutazione che verranno poi applicati dal Senato nella selezione specialmente degli interni
- Si potrebbe prevedere una sfiducia del CdA alla stregua di quella per il Rettore.
- Ritengo sia meglio parlare prima della scelta degli esterni anche perché posticipando la definizione degli interni possiamo chiudere con la frase . **“Nella composizione del Consiglio di**

Amministrazione deve essere assicurato il principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici ed ove possibile il rispetto del criterio della categoria di appartenenza"

Che così formulato andrebbe a sostituire il punto 7 e farebbe riferimento a tutti gli otto componenti